SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 marzo 2007 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione «Unico 2007-PF», nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica.

07A01867

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. **25.**

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2002/14/CE compresa nell'elenco di cui all'allegato *B* alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.

2. Le modalità di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «imprese»: le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;

b) «datore di lavoro»: la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attività economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;

c) «lavoratore»: chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;

d) «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

e) «informazione»: ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attività di impresa;

f) «consultazione»: ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;

g) «contratto collettivo»: il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.

2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione già esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni.

Art. 4.

Modalità dell'informazione e della consultazione

1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1, ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente decreto legislativo.

3. L'informazione e la consultazione riguardano:

a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;

b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1.

4. L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.

5. La consultazione avviene:

a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;

b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;

c) sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;

d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;

e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

Informazioni riservate

1. I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.

2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di conciliazione.

4. Resta ferma l'applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6.

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavora-

tori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.

Art. 7.

Difesa dei diritti

1. La violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione.

2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.

3. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 8.

Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori

1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, nonché alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:

a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;

b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

LANZILLOTTA, *Ministro degli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 18 dicembre 1973, n. 877, reca: «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio».

— Il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2002, n. 96.

— La direttiva 94/45/CE è pubblicata nella nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 30 settembre 1994, n. L 254.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.

— La direttiva 2002/14/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 23 marzo 2002, n. L 80.

La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vedi note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

Note all'art. 8:

— La legge 29 dicembre 1990, n. 428, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)».

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.».

— Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, vedi note alle premesse.

07G0038

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile, finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica del Mozambico, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane. (Ordinanza n. 3572).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato dello stato di criticità nel territorio della Repubblica del Mozambico interessato dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso delle ultime settimane;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della popolazione del Mozambico allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la nota del 27 febbraio 2007 della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica del Mozambico, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume e partecipa anche avvalendosi di organismi internazionali, a tutte le iniziative ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

3. Il Dipartimento della protezione civile può mettere a disposizione a titolo gratuito delle autorità locali e degli enti e soggetti legalmente riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla situazione di criticità, anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata.

4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, sulla base di una

scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

5. Agli esperti di cui al comma 4, può essere corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02505

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Ripartizione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002. (Ordinanza n. 3574).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia»;

Visto l'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rinvia ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, per la ripartizione dei contributi da erogare ai soggetti competenti per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia autorizzando a tal fine la spesa annua di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto il medesimo art. 1, comma 1008, che destina il 50 per cento delle predette risorse finanziarie al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere, e dispone che gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali;

Ravvisata la necessità di nominare dei soggetti attuatori per la verifica della regolarità tecnico amministrativa e contabile delle attività di carattere straordinario ed urgente poste in essere ai sensi della sopra menzionata normativa emergenziale per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai gravi eventi sismici verificatisi nel 2002;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 25 gennaio 2007 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale hanno partecipato, tra l'altro, il Presidente della regione Molise, il sindaco di San Giuliano di Puglia e il sub-commissario per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007 sono così ripartiti:

a) quanto a euro 40 milioni da destinare al comune di S. Giuliano di Puglia;

b) quanto a euro 33 milioni al commissario delegato - presidente della regione Molise;

c) quanto a euro 12 milioni al commissario delegato - presidente della regione Puglia, di cui 5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

2. Le risorse finanziarie di cui alle lettere *b)* e *c)* sono destinate ai comuni indicati nell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005.

3. Le predette risorse affluiscono alle apposite contabilità speciali istituite ed intestate ai predetti commissari delegati e, per quanto concerne il comune di S. Giuliano di Puglia, al bilancio comunale in aggiunta alle risorse finanziaria precedentemente assegnate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02589

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 22 gennaio 2007.

Delega di funzioni del Ministro delle politiche per la famiglia, al Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Chiara Acciarini, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei Sottosegretari di Stato ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006 con il quale l'on. Rosaria (detta Rosy) Bindi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale, all'on. dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, è stato conferito l'incarico delle politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale la prof.ssa Maria Chiara Acciarini è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, recante delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni di cui al decreto sopramenzionato possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Chiara Acciarini;

Considerata l'opportunità di conferire al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, le deleghe nelle materie di competenza del Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, coadiuva il Ministro nello svolgimento di tutte le attività che costituiscono esercizio della delega di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 2006.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia, il Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;

c) interviene presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni a risposta orale;

d) risponde, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta.

3. Le funzioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 2.

1. Nel rispetto dell'indirizzo politico e sulla base delle direttive del Ministro, al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, è delegata l'attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento per le politiche della famiglia:

1) definizione delle azioni che coinvolgono i rapporti tra le famiglie e le istituzioni scolastiche, in coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione;

2) individuazione delle iniziative volte alla promozione ed alla tutela delle famiglie extracomunitarie, delle comunità sprovviste di territorio e dei minori non accompagnati, in coordinamento con le amministrazioni competenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la rgstrazione e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 2007

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 89

07A02506

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Massetti Gabriele, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Massetti Gabriele, nato il 28 maggio 1973 a Sorengo (Svizzera), cittadino italo-svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Svizzera ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che il richiedente è in possesso della «laurea in giurisprudenza» presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore» di Milano in data 9 ottobre 2001, di dichiarata equipollente ai fini del conseguimento del titolo professionale in Svizzera dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone del Ticino con provvedimento datato del 26 settembre 2006;

Rilevato che il sig. Massetti ha documentato il possesso del «certificato di capacità» rilasciato dal Tribunale di appello della Repubblica e Cantone Ticino in data 20 dicembre 2004 e l'iscrizione alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone del Ticino dal 23 febbraio 2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 2/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 17 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Massetti Gabriele, nato il 28 maggio 1973 a Sorengo (Svizzera), cittadino italo-svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02444

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Zournatzi Christina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Zournatzi Christina, nata il 1° settembre 1971 ad Atene (Grecia), cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Grecia ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 25 ottobre 2000 e che detto titolo è stato altresì riconosciuto come equipollente alla laurea conferita dal Dipartimento della facoltà di giurisprudenza degli Istituti greci di istruzione universitaria con provvedimento emesso dal Centro interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri datata 10 marzo 2005;

Considerato che l'istante è iscritta al «Collegio degli avvocati di Atene» dal 26 aprile 2006;

Preso atto che la sig.ra Zournatzi ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 14 novembre 2002 nonché certificato rilasciato dall'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna attestante il conseguimento del titolo accademico di dottore di ricerca in «Diritto dei trasporti europeo» in data 10 giugno 2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale

richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zournatzi Christina, nata il 1° settembre 1971 ad Atene (Grecia), cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02445

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2007.

Disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» e, in particolare, i relativi commi 5, 5-*bis* e 6;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

1. Il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Art. 2.

Bando di concorso

1. I concorsi di cui all'art. 1 sono indetti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Nel relativo bando è stabilito, tra l'altro:

a) il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale ripartizione degli stessi tra ruolo speciale e ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, nell'ambito di quest'ultimo, tra comparti e specialità;

b) le eventuali riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;

c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti di cui all'art. 3;

e) la composizione della commissione giudicatrice, presieduta e formata da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione;

f) i titoli da valutare ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi;

g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;

h) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove selettive;

i) le materie oggetto delle prove d'esame e i relativi programmi;

l) i casi di esclusione dal concorso e le modalità di impugnazione dei relativi provvedimenti;

m) le modalità di formazione delle graduatorie di merito.

Art. 3.

Requisiti

1. Fermi restando i requisiti previsti all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza i cittadini italiani che:

a) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della Guardia di finanza;

b) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

c) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se militari in servizio permanente;

d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;

e) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.

2. Con provvedimento motivato del Comandante Generale della Guardia di finanza, o dell'autorità dal medesimo delegata, è disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Idoneità psico-fisica e attitudinale

1. L'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato, in qualità di ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, è accertata secondo le disposizioni vigenti in materia per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 5.

Titoli di studio e abilitazioni professionali

1. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, è richiesto il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale indicati nel bando di concorso.

2. I bandi con cui sono indetti i concorsi di cui al comma 1 possono prevedere che i candidati siano in possesso di abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali.

3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Approvazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di merito dei concorsi, formate secondo le disposizioni contenute nel bando di concorso, sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Corpo. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Corsi di formazione

1. I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 6, sono ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, in qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.

2. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino vacanti per rinuncia o decadenza, gli stessi possono essere coperti mediante l'ammissione ai corsi di formazione di altrettanti candidati, iscritti nelle rispettive graduatorie di merito e secondo l'ordine delle stesse. Tale facoltà può essere esercitata entro un ter-

mine temporale corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, o dell'autorità dal medesimo delegata, è fissata la durata di ciascun corso di formazione per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, la quale non può, comunque, essere inferiore a mesi quattro.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 347

07A02507

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2006.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 22 settembre 2005 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2006

Il direttore generale reggente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 149

07A02457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 2007.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del 4 agosto 2003 (prot. gen. 6871 del 4 agosto 2003);

Vista la nota con la quale Confcommercio ha comunicato la decadenza dei propri rappresentanti in seno alla Commissione di conciliazione;

Dovendo procedere alle predette sostituzioni;

Vista la nota del 16 febbraio 2007 con la quale Confesercenti - Firenze ha designato propri rappresentanti in seno alla Commissione di conciliazione.

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Paolo Tanini, nato a Firenze il 27 maggio 1946 è nominato membro effettivo in Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Proto, nato a Firenze il 14 marzo 1976 è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato.

Art. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 1° marzo 2007

Il direttore provinciale: MUTOLO

07A02201

DECRETO 5 marzo 2007.

Nomina di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 28 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale la UGL designa quale membro effettivo in seno alla predetta Commissione il sig. Daniele Nicchi, già membro supplente, in sostituzione del sig. Elio Martini, deceduto, e il sig. Silvano Gubbiotti, quale membro supplente, in sostituzione di Daniele Nicchi;

Decreta:

Daniele Nicchi e Silvano Gubbiotti sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 5 marzo 2007

Il direttore provinciale: BUCOSSI

07A02298

DECRETO 8 marzo 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 836 del 28 marzo 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 837 del 28 marzo 2006 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota con la quale la sig.ra Maria Teresa Donelli ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 23 febbraio 2007 con la quale le organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. di Treviso hanno congiuntamente designato la sig.ra Maria Pia Pietrobon quale membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione della sig.ra Maria Teresa Donelli, dimissionaria;

Decreta:

La sig.ra Maria Pia Pietrobon viene nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Maria Teresa Donelli, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 8 marzo 2007

p. *Il direttore provinciale:* PARRELLA

07A02440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.G.B. Fashion P.S. Coop. a r.l.», in Osimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società S.G.B. Fashion P.S. Coop a r.l., con sede in Osimo (Ancona), codice fiscale 02089550426, è posta in liquidazione amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Camaioni,

nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 4 giugno 1964 ed ivi residente, via Monte San Michele, n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02459

DECRETO 20 febbraio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Peter Pan S.C.R.L.», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Peter Pan S.C.R.L., con sede in Arezzo (codice fiscale 01502130519), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Mascarucci, nato ad Arezzo il 19 settembre 1957, con studio in Arezzo, via Vittorio Veneto, n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A02460

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Nicola Barreca, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Nicola Barreca, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente

ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari, di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 3 ottobre 2006 (prot. n. 1592) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 febbraio 2007 - prot. 23416 - Uff. I con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Título De Profesor Superior» rilasciato da La Ministra De Educaciòn Y Ciencia a Madrid in data 10 dicembre 2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat D'Aptitud Pedagògica» conseguito nell'anno scolastico 2003/2004 presso L'Università Politecnica della Catalogna (Spagna) e rilasciato il 3 giugno 2004,

posseduto dal cittadino italiano Nicola Barreca, nato a Palermo il 15 novembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale, tromba, nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A02283

DECRETO 28 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Muriel Van Malleghem, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003. n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Muriel Van Malleghem, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 20 febbraio 2006 (prot. n. 1592) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 25 gennaio 2007 - prot. 275/Fp con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore, «Agrégé de l'Einseignement Secondaire Inferieur - section Langue Maternelle - Histoire» rilasciato il 27 giugno 1978 dall'Institut Supérieur de Pédagogie de l'Etat di Forest (Belgio), posseduto dalla sig.ra Van Malleghem Muriel, nata il 16 giugno 1957 a Ixelles (Belgio), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 45/A Lingua straniera - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A02284

DECRETO 28 febbraio 2007.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ildiko Nagy, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Ildiko Nagy, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 4 marzo 2006 (prot. n. 2189) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 7 febbraio 2007 - prot. 1579 - Ufficio I, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Angol Szakoskolai Tanar» (insegnante di lingua inglese di scuola media superiore di II grado) conseguito il 21 giugno 1991 presso l'Università «Jòzsef Attila Tudományegyetem» di Szeged (Ungheria), posseduto dalla sig.ra Nagy Ildikò nata a Jánoshalma (Ungheria) l'8 gennaio 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera - inglese;

46/A Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A02285

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C 139/03 dell'8 giugno 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C139 dell'8 giugno 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas» EN 12094-1:2003, EN 12094-2:2003, EN 12094-3:2003, EN 12094-4:2003, EN 12094-9:2003, EN 12094-10:2003, EN 12094-11:2003, EN 12094-12:2003, EN 12094-13:2001;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0230/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas» le norme europee di riferimento sono:

EN 12094-1:2003 recepita come UNI EN 12094-1:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte I - Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo»;

EN 12094-2:2003 recepita come UNI EN 12094-2:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 2 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo»;

EN 12094-3:2003 recepita come UNI EN 12094-3:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio»;

EN 12094-4:2003 recepita come UNI EN 12094-4:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3 - Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e relativi attuatori»;

EN 12094-9:2003 recepita come UNI EN 12094-9:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 9 - Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali»;

EN 12094-10:2003 recepita come UNI EN 12094-10:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 10 - Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati»;

EN 12094-11:2003 recepita come UNI EN 12094-11:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 11 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici»;

EN 12094-12:2003 recepita come UNI EN 12094-12:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 12 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici»;

EN 12094-13:2001 recepita come UNI EN 12094-13:2002 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13 - Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio	SI
Durabilità	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Caratteristiche prestazionali in condizione di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Complesso valvola di scarica e relativi attuatori

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Rivelatori di incendio speciali

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	SI
Ritardo di risposta	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Manometri e pressostati

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - manometri	SI
Affidabilità di funzionamento - manometri	SI
Durabilità dei manometri rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi di pesatura meccanici

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi di allarme pneumatici

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Valvole di intercettazione e valvole di non ritorno

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02429

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per le famiglie di prodotti «Accessori per serramenti»;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C319/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 319 del 14 dicembre 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 1125:1997/A1:2001, EN 179:1997/A1:2001, EN 1935:2002 EN 1154:1996/A1:2002, EN 1155:1997/A1:2002, EN 1158:1997/A1:2002, EN 12209:2003;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0234/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di accessori per serramenti, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto.

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti accessori per serramenti le norme europee di riferimento sono:

EN 1125:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 1125:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova»;

EN 179:1997/A1:2001 recepita come UNI EN 179:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova»;

EN 1935:2002 recepita come UNI EN 1935:2004 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova»;

EN 1154:1996/A1:2002 recepita come UNI EN 1154:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

EN 1155:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1155:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova»;

EN 1158:1997/A1:2002 recepita come UNI EN 1158:2003 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

EN 12209:2003 recepita come UNI EN 12209:2005 «Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità degli Accessori per serramenti sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Accessori per serramenti	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di Accessori per serramenti dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di aprirsi	SI
Durabilità della capacità di aprirsi (per porte chiuse da serrature su uscite di sicurezza).	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di aprirsi	SI
Durabilità della capacità di aprirsi (per porte chiuse da serrature su uscite di sicurezza).	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di rilascio	SI
Durabilità della capacità di rilascio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Capacità di mantenere la porta in posizione chiusa e di non contribuire alla propagazione del fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02430

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea n. 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2» EN 12094-5:2000, EN 12094-6:2000, EN 12094-7:2000;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0228/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto.

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 le norme europee di riferimento sono:

EN 12094-5:2000 recepita come UNI EN 12094-5:2004 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 5 - Requisiti e metodi di prova per valvole di smistamento per sistemi a CO_2 in alta e bassa pressione e loro attuatori»;

EN 12094-6:2000 recepita come UNI EN 12094-6:2003 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 6 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio»;

EN 12094-7:2000 recepita come UNI EN 12094-7:2004 Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 7 - Requisiti e metodi di prova per gli ugelli.

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità degli Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 - Valvole di smistamento per sistemi a CO_2 in alta e bassa pressione e loro attuatori.

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti di impianti di estinzione a CO_2
Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 - Ugelli

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02431

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/l06/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetti del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere» EN 12416-1:2001, EN 12416-2:2001;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0229/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere» le norme europee di riferimento sono:

EN 12416-1:2001 recepita come UNI EN 12416-1:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1 - Requisiti e metodi di prova per componenti»;

EN 12416-2:2001 recepita come UNI EN 12416-2:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2 - Progettazione, costruzione e manutenzione».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio
Sistemi a polvere - Componenti

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza alla pressione degli ugelli	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza al calore degli ugelli	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, tensocorrosione degli ugelli	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit sistemi estinzione a polvere completi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit di contenitori di polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit di unità di gas propellente per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Kit di sistemi di controllo e di attuazione (con rilascio manuale o automatico) per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02432

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2007.

Prove pratiche per l'aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nella gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra citate sono entrati in vigore il 1° febbraio 1997, e che successivamente sono entrati in vigore ulteriori emendamenti rispettivamente in data 20 maggio 1998, 1° gennaio 1999, 26 maggio 2000, 1° gennaio 2003;

Viste le direttive numeri 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 concernente il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 relativo al regolamento di attuazione delle direttive numeri 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 318 recante disposizioni sui titoli professionali marittimi;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 integrato con modifiche del decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

Visti il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive medicazioni concernente l'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esame atto a dimostrare il possesso della competenza professionale necessaria ai fini del rinnovo dei certificati, a livello direttivo e operativo, relativi alle abilitazioni di comandanti, direttori di macchina ed ufficiali di coperta e di macchina ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il programma della prova pratica di aggiornamento prevista dal comma 2, lettera *c)* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 necessaria per l'ottenimento del rinnovo dei certificati di abilitazione marittima a livello direttivo ed operativo per la sezione di coperta e di macchina.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i marittimi che abbiano effettuato almeno 6 mesi di navigazione negli ultimi cinque anni nelle funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare, ovvero in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta.

3. La prova pratica di aggiornamento professionale è effettuata dai marittimi in possesso dei seguenti certificati IMO STCW:

Livello direttivo (management level):

1. Comandante di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;

2. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 7000 GT;

3. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 5000 GT;

4. Comandante di navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT;

5. Comandante di navi di stazza lorda inferiore a 500 GT;

6. Comandante di navi di stazza lorda inferiore a 500 GT che effettuano navigazione costiera;

7. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;

8. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT;

9. Direttore di macchina su navi con apparato motore di potenza superiore a 3000 Kw;

10. Direttore di macchina su navi con apparato motore di potenza tra 750 e 3000 Kw;

11. 1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore di potenza superiore a 3000 Kw;

12. 1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore di potenza tra 750 e 3000 Kw;

Livello operativo (operational level):

1. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda pari o superiori a 500 GT;

2. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda inferiori a 500 GT non in navigazione costiera;

3. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda pari o inferiori a 500 GT in navigazione costiera;

4. Ufficiale di macchina di grado inferiore al 1° su navi aventi apparato motore con potenza di propulsione pari o superiori a 750 Kw.

Art. 2.

Prova pratica di aggiornamento professionale

1. I marittimi in possesso delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto per ottenere il rinnovo delle stesse, devono aver sostenuto, con esito favorevole, le prove pratiche relative ai seguenti corsi di addestramento:

Abilitazioni di coperta a livello direttivo:

1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);

2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);

3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A);

4) Radar Osservatore Normale (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);

5) Radar A.R.P.A. (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);

6) Bridge team work (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);

Abilitazioni di coperta a livello operativo:

1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);

2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);

3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A);

4) Radar Osservatore Normale (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);

5) Radar A.R.P.A. (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);

Abilitazioni di macchina a livello direttivo e operativo:

1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);

2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);

3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A).

Art. 3.

Commissioni di esame ed attestati di aggiornamento

1. Le competenze possedute dal candidato per ogni singolo corso di addestramento richiesto sono valutate dalle commissioni esaminatrici già istituite per i singoli corsi di addestramento professionale.

2. Al candidato che supera la prova pratica dell'esame di aggiornamento è rilasciata apposita dichiarazione a cura degli istituti, enti o società debitamente firmata dalla commissione esaminatrice, secondo il modello di dichiarazione di superamento della prova pratica di aggiornamento professionale di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 4.

Sede svolgimento corsi

1. Le prove pratiche di aggiornamento professionale sono svolte presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

2. Per essere riconosciuti idonei gli istituti, enti o società dovranno stipulare una apposita convenzione con il Ministero dei trasporti, Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - Divisione 5 personale marittimo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO *A*

:::

intestazione della società ente o istituto autorizzato

Si certifica che il sig. ....

(nome e cognome)

nato a .... il ....

iscritto nelle matricole della gente di mare n. .... del compartimento marittimo di

.... ha superato con esito favorevole la/le prova/prove pratica/pratiche

relativa/relative al/ai seguente/i corso/i:

DENOMINAZIONE CORSO/I DATA DI SUPERAMENTO PROVA

NOME E COGNOME DEI SINGOLI MEMBRI E RELATIVA FIRMA OLOGRAFA

07A02453

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2007.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Stefano Boco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 e 18 luglio 2006, concernenti la nomina dell'on. Paolo De Castro a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale l'on. Stefano Boco è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Stefano Boco sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

a) la partecipazione ai lavori parlamentari della Camera dei deputati, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

b) il settore biologico;

c) il settore dell'agroenergia ed il coordinamento della commissione relativa.

Art. 2.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 187

06A02509

DECRETO 18 gennaio 2007.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Guido Tampieri.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 e 18 luglio 2006, concernenti la nomina dell'on. Paolo De Castro a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Guido Tampieri è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato dott. Guido Tampieri sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

a) il comitato tecnico permanente degli assessori all'agricoltura;

b) i piani di settore e le problematiche correlate.

Art. 2.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 97

06A02510

DECRETO 30 gennaio 2007.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Gianni Mongiello.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 e 18 luglio 2006, concernenti la nomina dell'on. Paolo De Castro a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2006, con il quale l'on. Gianni Mongiello è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Gianni Mongiello sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni attinenti:

a) la partecipazione ai lavori parlamentari del Senato della Repubblica, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

b) le risorse, la sicurezza e la ricerca a salvaguardia della qualità nel settore agroalimentare, con particolare riferimento alle iniziative pertinenti la promozione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, all'attuazione del libro bianco;

c) la prevenzione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario: iniziative correlate.

Art. 2.

1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato debbono essere inviati al Gabinetto del Ministro che ne curerà l'inoltro al Sottosegretario medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 185

06A02508

DECRETO 27 febbraio 2007.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», in Forlì, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi di alcune D.O., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di oricine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini:

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2002, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna», costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», con sede legale in Forli, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica n. 5 - e sede amministrativa in Faenza (RA) - Corso Garibaldi n. 2, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi delle citate denominazioni di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, concernente l'integrazione del citato decreto ministeriale 5 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2006, concernente la conferma al citato Consorzio dell'incarico di cui a predetto decreto ministeriale 5 aprile 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2006, concernente la rettifica al predetto decreto ministeriale 9 maggio 2006;

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio in data 20 luglio 2006, intesa ad apportare la modifica al proprio statuto;

Visto il parere espresso in data 25 ottobre 2006 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta richiesta di modifica statutaria;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 31 dicembre 2006 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale:

Considerato altresì che permangono, nei confronti del citato Consorzio i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2006, così come rettificato con decreto ministeriale 29 agosto 2006, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997. n. 256, il nuovo statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna». costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Romagna Albana Spumante». «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli Romagna Centrale», con sede legale in Forli, presso la Camera di commercio - Corso della Repubblica n. 5 - e sede amministrativa in Faenza (Ravenna) - Corso Garibaldi n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 31 dicembre 2006.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna» l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative denominazioni di origine, già confermato con il decreto ministeriale 9 maggio 2006 richiamato nelle premesse, così come rettificato con il decreto ministeriale 29 agosto 2006, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02203

DECRETO 28 febbraio 2007.

Rinnovo della designazione dell'Agenzia per la Garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2275/03 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 con il quale l'Agenzia per la Garanzia della qualità in Agricoltura - A.Q.A. è stata designata ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto il decreto 5 giugno 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura A.Q.A. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006;

Visto il decreto 17 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 5 giugno 2006, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A.;

Visto il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9, del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Provincia autonoma di Trento con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, l'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1;

Considerato che l'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige

(Trento), via E. Mach n. 1, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2275/03 del 22 dicembre 2003.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 30 novembre 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di l'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Spressa delle Giudicarie, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Spressa delle Giudicarie, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Trento.

Art. 9.

L'Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02202

DECRETO 1º marzo 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico camera di commercio Torino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 del 10 marzo 2004 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par. 2.2
Attività ione idrogeno (pH)	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Calcio	Reg. CEE 2676/90 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco netto, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 e 5 + Comunicazione MIPAF 12/03/2003
Estratto secco netto, estratto non riduttore (0,30 ÷ 500,00 g/l)	MI 0092 rev 5 2006 Rev. 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 allegato 30
Glucoso, Fruttoso - Zuccheri riduttori (> 1 g/l)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 63
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 n° XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 allegato 28
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 + Reg. CE 128/2004 + Reg. CE 355/2005 par. 4-C
Metalli: Manganese, Rame, Zinco, Piombo. (1 ÷ 200 microgrammi/l)	MI 0398 rev 7 2003 Rev. 7
Metalli: Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Ferro, Manganese, Rame, Zinco (0,1 ÷ 100 mg/l)	MI 0397 rev 8 2003 Rev. 8
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN p.to 2 2005
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 allegato 27
Prova preliminare di fermentescibilità (prova qualitativa)	MI1942 2006 Rev. 0 Rev. 0
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, par. 2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrappressione	Reg. CEE 2676/90 17/09/1990 + Reg. CE 1293/2005 allegato 37 bis
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 + Reg. CE 355/2005 par. 4-C
Titolo alcolometrico volumico mediante FT-IR (2 ÷ 25% vol)	MI 0002 rev. 6 2005 Rev. 6
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2.1 + DPR n° 162 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 Art. 1
Titolo alcolometrico volumico potenziale (> 0,01% vol)	MI 0053 rev 4 2003 Rev. 4
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 e 5 + Reg. CE 1493/99 allegato 2 p.to 3
Titolo alcolometrico volumico totale (> 0,10% vol)	MI 0094 rev 4 2003 Rev. 4
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2.1

07A02486

DECRETO 8 marzo 2007.

Variazione della denominazione di una varietà di erba medica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2004, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di erba medica «Frigo»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della ditta Padana Sementi Elette, responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Frigo» a «Frigos»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 18 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2004, è modificata con il nome a fianco di essa indicato:

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
8726	Erba medica	Frigo	Frigos

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02441

DECRETO 8 marzo 2007.

Variazione della denominazione di una varietà trifoglio pratense.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 1993, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di trifoglio pratense «Vignola»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della ditta Ferri Luigi Sementi S.r.l., responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Vignola» a «Matris»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 20 aprile 1993, è modificata con il nome a fianco di essa indicato:

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
3279	Trifoglio pratense	Vignola	Matris

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02442

DECRETO 8 marzo 2007.

Variazione della denominazione della varietà di loglio d'Italia «Bergamo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recnate: «Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di loglio d'Italia «Bergamo»;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione della denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varietà da «Bergamo» a «Nemo»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

loglio d'Italia e loglio westervoldico

Codice Sian	Varietà	Ploidia	Responsabile conservazione in purezza
7718	Nemo	D	Michel Obtention - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A02443

DECRETO 8 marzo 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata in data 16 maggio 2006, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna;

Vista la nota protocollo n. 161 del 27 febbraio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri

nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 16 maggio 2006, con la quale il richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata in data 16 maggio 2006, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna, secondo le modifiche richieste, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna che recepisce le modifiche richieste in data 16 maggio 2006 e trasmesso con nota n. 161 del 27 febbraio 2007 all'organismo comunitario competente.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Carpegna, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A02485

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2007.

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*», relativamente agli articoli 14, 15 e 16 del decreto 8 agosto 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visti in particolare l'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'art. 15 e l'art. 16 del citato decreto che disciplinano la concessione di agevolazioni alle imprese soggette alla regola degli aiuti «*de minimis*», come previsto dalla comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*» che eleva l'importo di tali aiuti da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ai richiamati articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'importo degli aiuti disciplinati dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 è elevato a euro 200.000,00.

Art. 2.

1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A02458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Evoltra» (clofarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 136/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Evoltra» (clofarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 maggio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/334/001 - 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 3 flaconcini;

EU/1/06/334/002 - 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini

EU/1/06/334/003 - 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 10 flaconcini;

EU/1/06/334/004 - 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 20 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Bioenvision Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004, al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 gennaio 2006;

Vista la deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Evoltra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale EVOLTRA (clofarabina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione, 4 flaconcini - A.I.C. n. 037409012/E (in base 10), 13PN7N (in base 32);

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 3 flaconcini - A.I.C. n. 037409024/E (in base 10), 13PN8O (in base 32);

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini - A.I.C. n. 037409036/E (in base 10), 13PN8D (in base 32);

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 20 flaconcini - A.I.C. n. 037409048/E (in base 10), 13PN8S (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA) in pazienti pediatrici in recidiva o refrattari dopo aver ricevuto almeno due precedenti regimi terapeuitici e qualora non vi siano altre possibilità di trattamento prevedibilmente in grado di offrire una risposta duratura. La sicurezza e l'efficacia sono state valutate in studi condotti su pazienti di età $\leq$ 21 anni alla diagnosi iniziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EVOLTRA (clofarabina) è classificata come segue:

Confezione: 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 4 flaconcini - A.IC. n. 037409012/E (in base 10), 13PN7N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6.700,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11057,76 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02479

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Apidra» (insulina glulisina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 137/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Apidra» (insulina glulisina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 1° settembre 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/285/029 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 1 penna preriempita;

EU/1/04/285/030 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 3 penne preriempite

EU/1/04/285/031 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 4 penne preriempite

EU/1/04/285/032 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) solostar) 3 ml 5 penne preriempite;

EU/1/04/285/033 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 6 penne preriempite;

EU/1/04/285/034 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 8 penne preriempite;

EU/1/04/285/035 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 9 penne preriempite;

EU/1/04/285/036 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 10 penne preriempite;

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis Deutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servisio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1º febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale APIDRA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale APIDRA (insulina glulisina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 1 penna preriempita - n. 036684292/E (in base 10), 12ZJJ4 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 3 penne preriempite - n. 036684304/E (in base 10), 12ZJJJ (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 4 penne preriempite - n. 036684316/E (in base 10), 12ZJJW (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 5 penne preriempite - n. 036684328/E (in base 10), 12ZJK8 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 6 penne preriempite - n. 036684330/E (in base 10), 12ZJKB (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 8 penne preriempite - n. 036684342/E (in base 10), 12ZJKQ (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 9 penne preriempite - n. 036684355/E (in base 10), 12ZJL3 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 10 penne preriempite - n. 037058367/E (in base 10), 13BXLH (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti adulti affetti da diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale APIDRA (insulina glulisina) è classificata come segue:

Confezione: 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo penna preriempita (vetro) (solostar) 3 ml 5 penne preriempite - A.I.C. n. 036684328/E (in base 10), 12ZJK8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 31,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 51,99 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02475

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari - Area servizi pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto le note inviate dall'Ufficio provinciale di Genova in data 13 febbraio 2007, prot. n. 3216 e in data 14 febbraio 2007, prot. n. 3317, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto al Sistema informatico nei giorni 13 e 14 febbraio 2007.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 20 febbraio 2007 - Prot. n. 4801;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento solo dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: i giorni 13-14 febbraio 2007 - regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 marzo 2007

Il direttore regionale: GRIFFA

07A02556

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 28 febbraio 2007.

Rinnovo dei componenti del Comitato provinciale dell'INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA POLITICHE SOCIALI, LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ed in particolare l'art. 44 di detta legge, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella parte relativa ai comitati provinciali INPS;

Dato atto che, per ciò che attiene la procedura di costituzione dei comitati provinciali INPS, restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Vista la determinazione n. 430 del 18 dicembre 2002, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nuova legge finanziaria relativa all'anno 2007, ed in particolare il comma n. 469 della stessa, dove si prevede che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30 giugno 2007, su proposta «concertata» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica;

Ritenuto in ogni caso di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale per trascorso quadriennio, in attesa di ulteriori sviluppi normativi che diano attuazione alle disposizioni contenute nel comma summenzionato della legge finanziaria;

Visti i dati forniti in data 16 febbraio 2007 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine nonché i dati in possesso della scrivente direzione, dai quali si evince l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, nonché il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle categorie dei datori di lavoro determinata sulla base della consistenza numerica dei soggetti interessati, dalla ampiezza e diffusione sul territorio provinciale di strutture organizzative, dalla partecipazione alla stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e dalla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Ritenuto, sulla base dei dati di cui sopra, che il Comitato provinciale INPS deve essere così composto:

Rappresentanti lavoratori:

quattro rappresentanti nominati dalla CGIL;

tre rappresentanti nominati dalla CISL;

due rappresentanti nominati dalla UIL;

un rappresentante nominato dalla UGL;

Rappresentanti dei dirigenti d'azienda:

un rappresentante nominato dalla Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);

Rappresentanti dei datori di lavoro:

un rappresentante nominato dalla Confagricoltura;

un rappresentante nominato dall'Associazione degli industriali della provincia di Udine;

un rappresentante nominato dall'Ascom;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

un rappresentante nominato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine;

un rappresentante nominato dall'Unione artigiani e piccole imprese - Confartigianato;

un rappresentante nominato dall'Ascom;

Viste le designazioni trasmesse dalle organizzazioni sopra citate;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di rinnovare il Comitato provinciale dell'INPS di Udine con la seguente composizione:

A) componenti di diritto:

1) dirigente *pro-tempore* della Direzione d'Area servizio alle persone e alle comunità della provincia di Udine o suo delegato;

2) direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine o suo delegato;

3) dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'INPS;

B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Roccasalva Gianpaolo, nato a Tolmezzo il 24 agosto 1957 (CGIL);

2) Tassotto Antonino, nato a Dogna il 31 marzo 1944 (CGIL);

3) Pellizzari Zeno, nato a Enemonzo il 20 febbraio 1933 (CGIL);

4) Baso Roberto, nato a Venezia il 12 settembre 1949 (CGIL);

5) Nicolino Dario, nato a Lauco il 15 gennaio 1952 (CISL);

6) Giacomo Pittino, nato a Sutrio il 16 agosto 1932 (CISL);

7) Bassi Giovanna, nata a Lestizza il 7 agosto 1946 (CISL);

8) Pietro Pingitore, nato a Luzzi il 7 luglio 1942 (UIL);

9) Caterina Martina, nata a Codroipo il 19 gennaio 1942 (UIL);

10) Bredeon Carlo, nato a San Giorgio di Nogaro il 31 marzo 1939 (UGL);

C) Componenti in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Giovanni Battista Roja, nato a Majano il 24 giugno 1933 (C.I.D.A);

D) Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) Leopoldo Trevisan, nato a Padova il 12 marzo 1959 (Confagricoltura);

2) Mario D'Olif, nato a Venezia il 18 novembre 1939 (Associazione degli Industriali);

3) Sandro Marchetti, nato a Comeglians il 17 marzo 1948 (ASCOM);

E) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) Elsa Bigai, nata a San Vito al Tagliamento il 3 luglio 1965 (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti);

2) Cappellini Alfredo, nato a Udine il 22 dicembre 1949 (Unione artigiani e piccole imprese - Confartigianato);

3) Franco Mattiussi, nato a Mortegliano il 26 novembre 1958 (ASCOM);

2) che il Comitato, così come sopra nominato, dura in carica quattro anni;

3) di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia e alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 28 febbraio 2007

Il dirigente: SACCON

07A02250

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 marzo 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3152
Yen	154,02
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5794
Corona ceca	28,145
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68140
Fiorino ungherese	251,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8844
Nuovo leu romeno	3,3770
Corona svedese	9,2850
Corona slovacca	33,925
Franco svizzero	1,6066
Corona islandese	87,98
Corona norvegese	8,1530
Kuna croata	7,3530
Rublo russo	34,4590
Nuova lira turca	1,8700
Dollaro australiano	1,6890
Dollaro canadese	1,5494
Yuan cinese	10,1796
Dollaro di Hong Kong	10,2793
Rupia indonesiana	12063,67
Won sudcoreano	1245,82
Ringgit malese	4,6124
Dollaro neozelandese	1,9149
Peso filippino	63,689
Dollaro di Singapore	2,0082
Baht tailandese	43,248
Rand sudafricano	9,7130

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02570

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento dei biglietti riguardanti alcune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
8045741	000	59
8045742	000	59
8045743	000	59
8045744	000	59
8045745	000	59
7893909	000	59
7893910	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
501263	000	29

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2666434	000	299
2666435	000	299
2802549	000	299
2722780	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1635186	000	149
1635187	000	149
1576126	000	149
1584158	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
346079	000	99
346163	000	99
346173	000	99
632392	000	99
634135	000	99
634136	000	99
586399	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1133893	000	299
1153356	000	299
1153357	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUTTI AL MARE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
681816	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
885966	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1509942	000	149
1509943	000	149
1509944	000	149
1557303	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
832540	000	149
835744	000	149
835745	000	149

07A02587

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al Valore aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2007 è conferita la Medaglia d'argento al valore aeronautico:

Al capitano AArnn Nav. Pil. Luca Salvo Parmitano, nato a Paternò (Catania) il 27 settembre 1976:

con la seguente motivazione: «Il giorno 11 maggio 2005, durante l'effettuazione del corso di Tactical Leardership Program, il cap. Parmitano Luca, in qualità di Capo coppia e con Gregario il Mission commander di una missione estremamente difficoltosa, impattava con il proprio velivolo AMX contro un volatile di grosse dimensioni (successivamente individuato come una cicogna) sul Canale della Manica.

Tale impatto, avvenuto sul blindovetro, provocava la distruzione del primo strato dello stesso, il parziale distacco del montante sinistro e l'esplosione dell'Head-Up display. In condizioni di altissima criticità, dopo avere eseguito tutte le azioni d'emergenza previste dal Check - list, non esitava a valutare la possibilità di rientrare nella base estera di rischieramento lontana, per il successivo atterraggio. Le condizioni di scarsissima visibilità esterna causate dal volatile, la quasi totale avaria radio in ricezione date dal rumore in cabina, le precarie condizioni di aeronavigazione, seppur giustificando anche un'eventuale eiezione, non gli impedivano di mantenere nervi saldi e sangue freddo.

Il Gregario, capo rischieramento del contigente italiano, avallava la decisione di tentare l'atterraggio sulla base di rischieramento e monitorava il velivolo incidentato dalla posizione di chase, prendendo il controllo delle comunicazioni T/B/T e della navigazione, lasciando al pilota in emergenza la conduzione del velivolo, che si rivelava estremamente difficile ed impegnativa.

L'atterraggio da lungo finale, avveniva in condizioni quasi proibitive, dovute a problemi di visuale ridottissima, in parte ovviati dai suggerimenti del chase sulle correzioni di traiettoria e a problemi aerodinamici a bassa velocità legati alla rottura del blindovetro.

Il cap. Parmitano riusciva superbamente a concludere l'emergenza con l'atterraggio sulla base designata, ottenendo il plauso di tutto il contingente e dello staff aviatorie, dando lustro ed onore, dato il contesto internazionale, al reparto, All'Arma Azzurra ed alla stessa nazione italiana». — Cieli del Belgio, 11 maggio 2005.

07A02316

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40280 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rotolito lombarda S.p.a., con sede in Milano, unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), Pioltello (Milano), per il periodo dal 14 agosto 2006 al 13 febbraio 2007;

Con decreto n. 40281 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editrice Quadratum S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 29 agosto 2006 al 28 febbraio 2007;

Con decreto n. 40282 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale La Nuova Sardegna S.p.a., con sede in Sassari, unità di Cagliari, Sassari, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2007;

Con decreto n. 40285 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A.M.C. Automotive S.r.l., con sede in Calci (Pisa), unità di Calci (Pisa), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007;

Con decreto n. 40286 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cantiere Navale Partenope Societa in accomandita semplice, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli), unità di San Giovanni a Teduccio (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007;

Con decreto n. 40287 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gusmini S. Lanificio Feltrificio S.r.l., con sede in Cene (Bergamo), unità di Cene (Bergamo), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

Con decreto n. 40288 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Imar S.r.l., con sede in Pramaggiore (Venezia), unità di Pramaggiore (Venezia), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007;

Con decreto n. 40289 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Itic telecom S.p.a., con sede in Roma, unità di Casoria (Napoli), Milano, Roma, per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007;

Con decreto n. 40290 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Jabil Circuit Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Genova, Marcianise (Caserta), per il periodo dal 28 settembre 2006 al 27 marzo 2007;

Con decreto n. 40291 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Naomirose S.r.l. con sede in Molfetta (Bari), unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2007;

Con decreto n. 40292 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nardi S.p.a., con sede in San Giustino (Perugia), unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007;

Con decreto n. 40293 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ottaviani International S.r.l., con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007;

Con decreto n. 40294 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Siva S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007;

Con decreto n. 40295 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Ferrara, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31° agosto 2007

Con decreto n. 40296 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzificio Queen S.p.a., con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 14 ottobre 2007;

Con decreto n. 40297 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italtractor S.p.a, con sede in Castelvetro di Modena, unità di Castelvetro di Modena, per il periodo dal 4 settembre 2006 al 31 agosto 2007;

Con decreto n. 40298 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova meccanica S.p.a. con sede in Adrano (Catania), unità di Adrano (Catania) per il periodo dal 4 settembre 2006 al 4 marzo 2007;

Con decreto n. 40299 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mwcr S.p.a., con sede in Milano, unità di Lonate Pozzolo (Varese), Milano, Pomezia (Roma), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

Con decreto n. 40300 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Confezioni La Rosa S.r.l., con sede in Gorla Minore (Varese), unità di Gorla Minore (Varese), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007;

Con decreto n. 40301 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Luca Group (già Dipiudi Ambiente) S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007;

Con decreto n. 40302 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurofili S.p.a., con sede in Valdengo (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2006 al 28 agosto 2007;

Con decreto n. 40303 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Elettro di Del Franco Vincenzo Societa in nome collettivo, con sede in Mercato San Severino (Salerno), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1° ottobre 2007;

Con decreto n. 40304 del 15 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Miroglio S.p.a., con sede in Alba (Cuneo), unità di Saluzzo (Cuneo), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007;

Con decreto n. 40309 del 19 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Massifond S.p.a., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

Con decreto n. 40310 del 19 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tecnomec S.r.l., con sede in Arnad (Aosta), unità di Arnad (Aosta), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 gennaio 2007;

Con decreto n. 40311 del 19 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tml 15 S.r.l., con sede in: Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 novembre 2006 all'8 maggio 2007;

Con decreto n. 40312 del 19 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Fiat auto S.p.a., con sede in Torino (Torino), unità di Piedimonte San Germano (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 25 marzo 2007;

Con decreto n. 40314 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Emilcomp S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 settembre 2007;

Con decreto n. 40315 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Conceria S. Teresa Società in nome collettivo, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 10 luglio 2006 al 9 luglio 2007;

Con decreto n. 40316 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Algat industrie S.r.l., con sede in Cavaria con Premezzo (Varese), unità di Cuneo, San Carlo Canavese (Torino), Valgreghentino (Lecco), per il periodo dal 22 giugno 2006 al 21 giugno 2007;

Con decreto n. 40317 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Iar Siltal S.p.a., con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 13 febbraio 2006;

Con decreto n. 40319 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sap S.r.l. c/o Ixfin SPA, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 giugno 2006 al 4 luglio 2006;

Con decreto n. 40320 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della I.T.EL. S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 28 novembre 2006 al 27 novembre 2007;

Con decreto n. 40321 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Snem - Società nazionale elaborazioni e magnetizzazioni S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007;

Con decreto n. 40322 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Dilaplast S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 23 maggio 2006 al 22 maggio 2007;

Con decreto n. 40323 del 20 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

Con decreto n. 40324 del 20 febbraio 2007 èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi Società consortile a responsabilità con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007;

Per n. 10 soci-lavoratori dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006.

07A02334

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 40259 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A.M.C. Automotive S.r.l., con sede in Calci (Piacenza), unità di Calci (Piacenza), per il periodo dal 31 luglio 2006 al 30 luglio 2007;

Con decreto n. 40260 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cantiere navale partenope Società in accomandita semplice con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli), unità di San Giovanni a Teduccio (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007;

Con decreto n. 40261 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gusmini S. Lanificio Feltrificio S.r.l., con sede in Cene (Bergamo), unità di Cene (Bergamo), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

Con decreto n. 40262 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imar S.r.l., con sede in Pramaggiore (Venezia), unità di Pramaggiore (Venezia), per il periodo dal 18 aprile 2006 al 17 aprile 2007

Con decreto n. 40263 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Itic Telecom S.p.a., con sede in Roma, unità di Casoria (Napoli), Milano e Roma per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007;

Con decreto n. 40264 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Jabil Circuit Italia S.r.l., con sede in Milano, unità di Genova, Marcianise (Caserta), per il periodo dal 28 settembre 2006 al 27 settembre 2008;

Con decreto n. 40265 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Naomirose S.r.l., con sede in Molfetta (Bari), unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 17 luglio 2006 al 16 luglio 2007;

Con decreto n. 40266 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nardi S.p.a., con sede in San Giustino (Perugia), unità di San Giustino (Perugia), per il periodo dal 28 agosto 2006 al 27 agosto 2007;

Con decreto n. 40267 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ottaviani International S.r.l., con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007;

Con decreto n. 40268 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Siva S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º novembre 2006 al 31 ottobre 2007;

Con decreto n. 40269 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano (Milano), unità di Ferrara, per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31 agosto 2007;

Con decreto n. 40270 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzificio Queen S.p.a., con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 14 ottobre 2007;

Con decreto n. 40271 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Italtractor S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Castelvetro di Modena (Modena), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 31 agosto 2007;

Con decreto n. 40272 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Meccanica S.p.a., con sede in Adrano (Catania), unità di Adrano (Catania), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 4 marzo 2007;

Con decreto n. 40273 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mwcr S.p.a., con sede in Milano, unità di Lonate Pozzolo (Varese), Milano, Pomezia (Roma), per il periodo dal 16 ottobre 2006 al 15 ottobre 2007;

Con decreto n. 40274 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Confezioni La Rosa S.r.l., con sede in Gorla Minore (Varese), unità di Gorla Minore (Varese), per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007;

Con decreto n. 40275 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della De Luca Group (Già Dipiudi ambiente) S.p.a., con sede in Pozzuoli (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007;

Con decreto n. 40276 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurofili S.p.a., con sede in Valdengo (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 29 agosto 2006 al 28 agosto 2007;

Con decreto n. 40277 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Elettro di Del Franco Vincenzo Società in nome collettivo, con sede in Mercato San Severino (Salerno), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007;

Con decreto n. 40278 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, con cessazione dei reparti orditura-tessitura e tesaurizzo a levata manuale, della Miroglio S.p.a., con sede in Alba (Cuneo), unità di Saluzzo (Cuneo), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

07A02335

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40307 del 16 febbraio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Metawork S.p.a., con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 18 ottobre 2004 al 17 aprile 2005.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale del 7 marzo 2005, n. 35657.

07A02341

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 40284 del 15 febbraio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 gennaio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Agrigento;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione del II lotto delle opere relative alla costruzione delle reti idriche di distribuzione alle zone irrigue del serbatoio Naro-Furore.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40306 del 15 febbraio 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 31 gennaio 2006 al 30 aprile 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 40283 del 15 febbraio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 luglio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Pellaro - Capo d'Armi (Reggio Calabria);

imprese impegnate nei lavori di costruzione della tratta ferroviaria Pellaro Capo d'Armi - Reggio Calabria.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40305 del 15 febbraio 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 21 luglio 2006 al 20 ottobre 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A02342 - 07A02343

Provvedimento di approvazione del programma e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40279 del 15 febbraio 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 1º settembre 2006 al 29 febbraio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º settembre 2006 al 28 febbraio 2007 del Il Messaggero S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma.

07A02344

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40308 del 19 febbraio 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 39046 del 28 luglio 2006 limitatamente al periodo dal 3 novembre 2006 al 31 marzo 2007 della Benigno S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta).

Con decreto n. 40318 del 20 febbraio 2007 è annullato il decreto direttoriale n. 37829 del 30 gennaio 2006 limitatamente al periodo dal 6 luglio 2006 al 16 ottobre 2006 della Conceria S. Teresa Società in nome collettivo, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino).

07A02345

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo DNV-Modulo Uno, in Agrate Brianza.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo DNV-Modulo Uno, con sede in viale Colleoni, 9 - Agrate Brianza (Milano), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali di tipo con connessa ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: Finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

07A02433

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICMQ S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Strutture in legno - Legno lamellare incollato; Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistena - Parte 1; Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata; Legno strutturale LVL - Requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile - Parte 1; Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1; Pali per illuminazione pubblica - Parte 4» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Miscele bituminose: conglomerato bituminoso prodotto a caldo; conglomerato bituminoso per strati molto sottili; conglomerato con bitume molto tenero; conglomerato bituminoso chiodato; conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso; asfalto colato; conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geotessili e prodotti affini: Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico; nella costruzione di ferrovie; nelle costruzioni di terra, nelle fonazioni e nelle strutture di sostegno; nei sistemi drenanti; di sistemi esterni di controllo dell'erosione; nella costruzione di bacini e dighe; nella costruzione di canali; nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo; in discariche per rifiuti solidi; nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica, delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte I - Definizioni, specificazioni e criteri di conformità; Pigmenti per la colorazione di materiali da

costruzione a base di cemento e/o calce; Fumi di silice per calcestruzzo; Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 3» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe, di canali, di barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo, discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi, di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 5 marzo 2007 l'organismo ICMQ S.p.a., con sede in via C. De Castillia n. 10 - Milano, è abilitato come organismo di certificazione dcl controllo di produzione nella fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi di muratura - Parte 6 - Elementi di muratura di pietra naturale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

07A02434

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Rina S.p.a., in Genova

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Rina S.p.a., con sede in via Corsica, 12 - Genova è abilitato come Organismo del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni - Condizioni tecniche di controllo e di fornitura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A02286

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Lapi S.r.l., in Prato

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Lapi S.r.l., con sede in via della Quercia, 11 - Prato è abilitato come laboratorio per l'esecuzione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Gessi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

07A02287

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Istituto Masini, in Rho

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Istituto Masini S.r.l., con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di prova per la famiglia di prodotto «Finestre e porte esterne - Norme di prodotto - Parte I: finestre e porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Istituto Masini S.r.l., con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione nella fabbrica, delle prove di tipo iniziale con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Camini-Requisiti per camini metallici - Parte I: Prodotti per sistemi di camini» e «Camini - Requisiti per camini metallici - Parte II: Controlli interni e canali da fumo metallici» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Istituto Masini S.r.l., con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale del prodotto, del controllo di produzione nella fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Isolanti termici per edilizia: Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica» «Prodotti di polistirene espanso», «Prodotti di polistirene espanso estruso», «Prodotti di poliuretano espanso rigido», «Prodotti di resine fenoliche espanse», «Prodotti di vetro cellulare», «Prodotti di lana di legno», «Prodotti di perlite espansa», «Prodotti di sughero espanso», «Prodotti di fibre di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Istituto Masini S.r.l., con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale del prodotto, del controllo di produzione nella fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Controsoffitti-Requisiti e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 21 febbraio 2007 l'Organismo Istituto Masini S.r.l., con sede in via Moscova, 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Termocucine a combustibile solido. Requisiti e metodi di prova», «Inserti e caminetti aperti a combustibile solido», «Stufe a combustibile solido», «Apparecchi per riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

07A02288

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo Vericert S.r.l., in Torriana.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 27 febbraio 2007 il seguente organismo:

Vericert S.r.l. via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini)

Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

07A02289

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo DNV - Modulo Uno S.c. a r.l., in Agrate Brianza.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 9 febbraio 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 10 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2006;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la relativa documentazione presentata, acquisita in atti il 6 aprile 2006; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

DNV - Modulo Uno S.c. a r.l. con sede legale in viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E).

L'autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e ha la durata fino al 25 marzo 2009.

07A02299

Autorizzazione all'istituzione di un magazzino generale alla società «Servizi Logistici S.r.l.», in Padova

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2007, la società «Servizi Logistici S.r.l.», con sede in Padova, via Svezia n. 9, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale denominato Magazzini Generali del Conselvano, sito in Conselve (Padova), via della Tecnica n. 2.

07A02300

Trasferimento della sede legale della società «Redac - Società Fiduciaria e di Revisione a responsabilità limitata», o anche in forma abbreviata «Redac S.r.l.», in Napoli.

Con decreto direttoriale 1º marzo 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 19 giugno 1976, modificato l'11 novembre 1983, alla Società «Redac - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», o anche in forma abbreviata «Redac S.r.l.», con sede legale in Roma, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01191690583, è modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita a Napoli.

07A02301

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «ProAgri S.r.l.», in Bisceglie, a proseguire prove ufficiali di campo di efficacia con prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32060 del 12 febbraio 2007 la società «ProAgri S.r.l.», con sede legale in Bisceglie (Bari), via Lama di Macina n. 23, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Riconoscimento dell'idoneità, alla società «ProAgri S.r.l.», in Bisceglie, a proseguire prove ufficiali di campo dei residui con prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 32068 del 12 febbraio 2007 la società «ProAgri S.r.l.», con sede legale in Bisceglie (Bari), via Lama di Macina n. 23, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

07A02314 - 07A02315

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltacortenesol»

Estratto determinazione AIC/N n. 543 del 6 marzo 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELTACORTENESOL nelle forme e confezioni: «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml; «25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Bruno Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Ande, 15 - 00144 Roma (Italia) - codice fiscale 05038691001.

Confezione: «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile «3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml.

A.I.C. n. 035613013 (in base 10) 11YUBP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 27 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.A. - 27100 Pavia (Italia), viale Certosa, 10 (tutte le fasi).

Composizione: una fiala di polvere contiene:

principio attivo: prednisolone sodio succinato 10 mg;

eccipiente: sodio fosfato bibasico (E 339) 0,525 mg.

Una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml.

A.I.C. n. 035613025 (in base 10) 11YUC1 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 27 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.A. - 27100 Pavia (Italia), viale Certosa, 10 (tutte le fasi).

Composizione: una fiala di polvere contiene:

principio attivo: prednisolone sodio succinato 25 mg;

eccipiente: sodio fosfato bibasico (E 339)1,312 mg.

Una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi endocrini: insufficienza adreno-corticale acuta (l'idrocortisone e il cortisone sono i farmaci di scelta, l'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, specie quando vengono usati gli analoghi sintetici). Nel controllo di gravi affezioni allergiche non rispondenti alle terapie convenzionali: stato asmatico, crisi anafilattiche. Shock grave: emorragico, traumatico, chirurgico (come trattamento supplementare nella terapia usuale dello shock). Per prevenire «stress» acutissimi, per esempio crisi operatorie nei pazienti trattati per molto tempo con prearati di cortisone. Affezioni di interesse reumatologico (come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine) qualora non sia possibile la somministrazione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035613013 - «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 035613025 - «25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml;

classe: «C».

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035613013 - «10 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035613025 - «25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Songar»

Estratto determinazione AIC/N n. 542 del 6 marzo 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SONGAR, anche nella forma e confezione: «0,375 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 19 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Valeas industria chimica e farmaceutica S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10 - cap 20133 - codice fiscale 04874990155.

Confezione: «0,375 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 19 ml.

A.I.C. n. 024731111 (in base 10) 0RLRH7 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Valeas S.p.A industria chimica e farmaceutica stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 ml (corrispondente a 30 gocce) contiene:

principio attivo: triazolam 0,375 mg;

1 goccia (1tacca), pari a 0,033 ml contiene 0,0125 mg di triazolam;

eccipienti: saccarina sodica 7,5 mg; aroma limone 37,5 mg; aroma arancia 37,5 mg; glicole propilenico 0,7 g; etanolo 0,13 g; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, debilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 024731111 - «0,375 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 19 ml;

A.I.C. n. 024731111 (in base 10) 0RLRH7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024731111 - «0,375 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 19 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Streptomagma»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 531 del 2 marzo 2007

Medicinale: STREPTOMAGMA.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - cap 04011 - Aprilia (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 011068044 - 12 compresse;

a: A.I.C. n. 011068044 - «compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normarit»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 544 del 6 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norma della società Pulitzer Italia S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: NORMARIT.

Confezione:

A.I.C. n. 033654017 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 033654029 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale 08065951009) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02290

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Royal piccola soc. coop. a r.l.», in Pasian di Prato, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 406 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha sciolto per atto di autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Royal Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pasian di Prato, costituita il 6 aprile 2001, per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Ginnasio Vecchio n. 8.

07A02454

Scioglimento della società cooperativa «Terre Rosse piccola soc. coop. a r.l.», in Travesio, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 407 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha sciolto per atto di autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Terre Rosse piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Travesio, costituita il 1° marzo 2001, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Salvador, con studio in Pordenone, via Dante n. 58.

07A02455

Gestione commissariale della società cooperativa «Gniviza - piccolo campo - società cooperativa agricola», in Lusevera, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 403 del 2 marzo 2007, la giunta regionale ha revocato ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile l'amministratore unico della cooperativa «Gniviza - piccolo campo - società cooperativa agricola», con sede in Lusevera, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Pradamano n. 4/a.

07A02456

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1946, si rende noto che le elencate imprese, già assegnatarie dei marchi sono decadute dalla concessione dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati all'Ufficio scrivente.

Marchio	Ragione sociale	Sede
83 PA	F.A.S.P. Siddiolo S.A.S	Palermo
153 PA	Sabini Angelo	Palermo
219 PA	Gli argenti	Palermo
254 PA	Conti Gaspare	Palermo

07A02302

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ISERNIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Regina Luciana, con sede in Isernia, già assegnataria del marchio 16 IS, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, per revoca della concessione.

Alla stessa è stato ritirato un punzone incavo 9 mm di seconda grandezza.

07A02303

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-067) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.